



ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** questo giorno di **mercoledìquindici** del mese di **Aprile** alle ore **16:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 DALL'OMO DAVIDE	X	10	ZANETTI TIZIANO	X	
2 PISCHEDDA LIDIA ROSA	X	11	CARDO SERGIO	X	
3 FILIPPELLI MATTEO	X	12	VANELLI MARIO	X	
4 TORCHI PATRIZIA	X	13	BONORA GIORGIA	X	
5 LAZZARI ROBERTO	X	14	RISI MARISA	X	
6 BEGHELLI ILARIA	X	15	NUCARA FRANCESCO	X	
7 LORENZINI LUCA	X	16	NICOTRI LUCA	X	
8 BIGNAMI GLORIA	X	17	DE LUCIA CAROLINA	X	
9 MONTESANO MARIA	X				

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

I lavori consiliari iniziano alle ore 16.30

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BIGNAMI GLORIA, BONORA GIORGIA, NICOTRI LUCA.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti 17 componenti.

La Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19 e del Decreto della Presidente del Consiglio comunale, prot n. 9123/20 del 7/04/2020, i lavori consiliari si svolgono con tutti i componenti in videoconferenza.

La Presidente del Consiglio, il Sindaco e il Segretario generale sono fisicamente presenti in Municipio in Sala Giunta e collegati in videoconferenza.

Assessori presenti: BAI NORMA, OCCHIALI DANIELA, BADIALI MATTEO, DEGLI ESPOSTI GIULIA, RUSSO ERNESTO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.RO 17 DEL 15/04/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 23/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 25/09/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali al 31 marzo 2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28/02/2020, che differisce ulteriormente il termine di approvazione del Bilancio al 30 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020 per cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Richiamate, inoltre, tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 504/1992, della Legge n. 296/2006, art. 1 commi 161-169, dei Decreti Legislativi nn. 471-472-473/1997, direttamente o indirettamente ricomprese nella Legge n. 160/2019;

Dato atto che con la norma sopra indicata scompare il tributo per i servizi indivisibili (tasi) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu e conferma, in linea di massima, presupposti dell'imposta, soggetti attivi e soggetti passivi;

Preso atto che nella nuova imposta municipale propria:

- il presupposto è il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale o assimilata, e pertinenze ammesse, salvo che si tratti di unità classificate in A1, A8 e A9; Per abitazione principale si intende "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
- i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il concessionario di aree demaniali; in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice; Ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

Rilevato, quindi, che per effetto della Legge n. 160/2019, anche nell'assetto del nuovo tributo, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9;

Fatto constare, pertanto, che continua a mantenersi, per assimilazione all'abitazione principale, l'esenzione dall'IMU per le seguenti fattispecie:

- abitazioni assimilate per regolamento e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1, comma 15);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale del comparto sicurezza

per il quale non è richiesta la condizione della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che nella Legge n. 160/2019 sopra richiamata sono contenute le seguenti disposizioni agevolative, già previste nel previgente ordinamento, e relative:

1. all'abbattimento del 50% della base imponibile IMU per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 1 comma 747 lett. a);
2. all'abbattimento del 50% della base imponibile IMU spettante per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (art. 1 comma 747 lett. b);
3. all'abbattimento del 50% della base imponibile IMU spettante alle unità abitative concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e che possieda una sola un'abitazione in Italia, oltre a quella destinata a sua abitazione principale; entrambe le abitazioni non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1 comma 747 lett. c);
4. all'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 Legge 984/1977 sulla base dei criteri individuati dalla circolare ministeriale 9/93 e per i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, comprese le società, iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 758);
5. alla riduzione del 25% dell'imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98 (art. 1 comma 760);

Evidenziato che, a seguito dell'abolizione della tassa sui servizi indivisibili (tasi), i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono stati nuovamente attratti ad imposizione IMU (art. 1 commi 750 e 751);

Richiamato l'art. 1 Legge 160/2019 in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta, con particolare riferimento:

- alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali l'aliquota di base è pari allo 0,5% con possibilità di aumentarla fino allo 0,6% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748) e la detrazione per abitazione principale è fissata nella misura di euro 200,00 (comma 749);
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis DL 557/1994, per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,1% con possibilità di ridurla fino all'azzeramento (comma 750);
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,1% con possibilità di aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 751);
- ai terreni agricoli per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,76% con possibilità di aumentarla fino allo 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

- agli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D per i quali l'aliquota di base è pari allo 0,86%, con possibilità di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

Dato atto che, per gli immobili diversi da quelli sopra indicati, l'aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;

Rilevato che, ai sensi del comma 744 art. 1 della Legge sopra citata, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli posseduti dai Comuni che insistono sui rispettivi territori, è riservato allo Stato il gettito IMU calcolato ad aliquota dello 0,76%;

Richiamati i commi 756 e 757 dell'art.1 Legge 160/2019, i quali dispongono che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo al Portale del federalismo fiscale diversificando le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e che il prospetto così elaborato diventi parte integrante della delibera stessa;

Preso atto che con Risoluzione n. 1/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in modo inequivocabile che la disposizione sopra citata non trova applicazione per l'anno 2020;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, che resti salvo il ricorso all'esercizio della potestà regolamentare generale, sia in termini di diversificazione delle aliquote sia in termini di individuazione di situazioni meritevoli di trattamento differenziato, seppure nell'ambito dei limiti imposti dallo stesso articolo 1;

Richiamato, quindi, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Evidenziato che, in assenza di determinazioni in ordine alle aliquote dell'imposta di cui trattasi, per l'anno 2020, sarebbero applicabili solo le aliquote di base di cui alla Legge n. 160/2019;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 ed il programma di mandato dell'Amministrazione;

Ritenuto che occorre pertanto adottare determinazioni in ordine alle aliquote e alle detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2020, secondo le disposizioni dell'articolo 1 Legge 160/2019;

Valutata l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista in ordine all'aumento e diversificazione delle aliquote, nell'ambito dei limiti previsti dal più volte citato articolo 1, salvaguardando per quanto più possibile:

- le locazioni a canone concordato a titolo di abitazione principale, nell'intento di favorire soluzioni abitative a prezzi calmierati là dove non è possibile l'acquisto di una casa;
- le attività imprenditoriali in genere, con l'obiettivo di sostenere e incentivare il mondo delle imprese, a salvaguardia del tessuto economico-commerciale esistente;

Considerato che dalle stime operate sulla base imponibile e sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto fissando, per l'anno 2020, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

1. Aliquota 0,6 per cento

Per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse.

2. Aliquota 0,76 per cento

A. Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appartamento situato a Zola Predosa.

B. Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, che parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l'appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio.

Aliquota potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile prevista dal comma 747 art.1 lett. c) della L.160/19, spettante all'unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parente in linea retta, entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e possieda una sola abitazione in Italia, oltre a quella destinata a sua abitazione principale; entrambe le abitazioni non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

3. Aliquota 0,8 per cento

Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.

Aliquota cumulabile con l'abbattimento del 25% dell'imposta previsto dall'art.1 comma 760 Legge 160/2019 che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%.

4. Aliquota 1,0 per cento

A. Per i fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.

B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione a soggetto che lo utilizza esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o professione.

5. Aliquota 0,1 per cento

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis DL 557/1994;

6. Aliquota 0,25 per cento

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

7. Aliquota 1,06 per cento

Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i terreni agricoli.

8. Detrazione per abitazione principale € 200,00

A. Per l'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare

non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

Ritenuto di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti 2, 3 e 4, l'obbligo, per i soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2020 la prevista documentazione (contratto registrato, completo di attestazione di rispondenza per i concordati, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti), esclusivamente per situazioni venutesi a creare nel corso del 2020 o, se antecedenti, solo nel caso di variazioni (es. proroghe e/o risoluzioni), dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il termine previsto, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 1, comma 775, della Legge 160/2019 nella misura variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00;

Dato atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di Bilancio per l'esercizio 2020 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente;

Richiamati:

- il disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Evidenziato che, a norma dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria hanno effetto per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Dato atto che la presente proposta è stata illustrata, contestualmente alla proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022, nelle sedute congiunte di Commissione Bilancio/Servizi alla Persona/Pianificazione del 5 e del 12 febbraio 2020;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, **di approvare** per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU):

1. Aliquota 0,6 per cento

Per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e pertinenze ammesse.

2. Aliquota 0,76 per cento

A. Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a un parente in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), che la occupa a titolo di abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, e, contemporaneamente, lo stesso possessore vive in affitto in altro appartamento situato a Zola Predosa.

B. Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, che parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli) si concedono reciprocamente in uso gratuito, scambiandosi l'appartamento di proprietà (e relative pertinenze), purché entrambe le unità oggetto di scambio siano ubicate sul territorio di Zola Predosa e i soggetti non possiedano altre unità immobiliari oltre a quella oggetto di scambio.

Aliquota potenzialmente cumulabile con l'abbattimento al 50% della base imponibile prevista dal comma 747 art.1 lett. c) della L.160/19, spettante all'unità abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo a parente in linea retta, entro il primo grado, che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato e possieda una sola abitazione in Italia, oltre a quella destinata a sua abitazione principale; entrambe le abitazioni non devono essere classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

3. Aliquota 0,8 per cento

Per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.

Aliquota cumulabile con l'abbattimento del 25% dell'imposta previsto dall'art.1 comma 760 Legge 160/2019 che dispone, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75%.

4. Aliquota 1,0 per cento

A. Per i fabbricati posseduti ed utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, di arte o professione dal soggetto passivo IMU.

B. Per i fabbricati, da chiunque posseduti, purché locati con regolare contratto di locazione a soggetto che lo utilizza esclusivamente per l'esercizio di impresa commerciale, arte o professione.

5. Aliquota 0,1 per cento

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis DL 557/1994;

6. Aliquota 0,25 per cento

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

7. Aliquota 1,06 per cento

Per tutti i fabbricati non rientranti nelle precedenti fattispecie, per le aree edificabili, per i terreni agricoli.

2. Di confermare per i casi sotto indicati la detrazione per abitazione principale o equiparata all'abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura di euro 200,00 come prevista dall'art. 1 comma 749 della Legge 160/2019, dando altresì atto che la medesima deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica:

A. Per l'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, destinata ad abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o equiparata all'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

B. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

3. Di dare atto, inoltre, che:

- l'abitazione principale, a norma di legge, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";
- le pertinenze dell'abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

4. Di stabilire, per le finalità connesse ai dovuti accertamenti tributari sulla corretta applicazione delle aliquote agevolate di cui ai numeri 2, 3 e 4 indicati al punto 1) del dispositivo, l'obbligo, per i soggetti passivi, di presentare al servizio tributi entro il 31/12/2020 la prevista documentazione (contratto registrato, completo di attestazione di rispondenza per i concordati, autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti), esclusivamente per situazioni venutesi a creare nel corso del 2020 o, se antecedenti, solo nel caso di variazioni (es. proroghe e/o risoluzioni), dando atto che, ove la comunicazione di cui sopra non venga presentata entro il termine stabilito, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 1, comma 775, della Legge 160/2019 nella misura variabile da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00.

5. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di Bilancio per l'esercizio 2020 in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente.

6. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti.

7. Di provvedere all'invio telematico del presente provvedimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v., mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stante il termine di approvazione del Bilancio comunale.>>

La Presidente del Consiglio fa presente che, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo, i punti iscritti all'odg di convocazione del Consiglio comunale dal n. 3 al n. 9 vengono trattati congiuntamente e votati singolarmente.

La relativa discussione viene riportata nell'allegato "F" alla deliberazione n. 22 in pari data avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art.151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)".

Successivamente la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per appello nominale la proposta di delibera e l'immediata eseguibilità. I Consiglieri, su invito della Presidente, vengono chiamati dal Segretario Generale a esprimere il loro voto singolo e distinto prima sulla proposta di deliberazione e a seguire, espressamente, sull'immediata eseguibilità.

L'esito della votazione sulla proposta di deliberazione è il seguente:

Presenti n. 17 consiglieri;

n.13 voti favorevoli

n. 4 voti contrari (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

L'esito della votazione sull'immediata eseguibilità è il seguente:

Presenti n. 17 consiglieri;

n.13 voti favorevoli

n. 4 voti contrari (Vanelli, Bonora, Risi e Nucara)

n. 0 astenuti

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 08/04/2020

Il Responsabile
F.to VOLTA MANUELA / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 08/04/2020

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 15/04/2020

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio Comunale

Lidia Rosa Pischedda

(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott.ssa Daniela Olivi

(Documento sottoscritto digitalmente)